

ALLEGATO 1 al Regolamento di contrasto alla ludopatia - DEFINIZIONI

A) Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse,

oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

a) i negozi di gioco, come sopra definiti

b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco, tranne il caso di eventuali installazioni di gioco lecito preesistenti nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili, come specificato nell'articolo 10.4 del Regolamento.

- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati